

**Oggetto: Parco Sommerso di Baia – autorizzazioni per l'anno 2026 per lo svolgimento di attività di cui all'art. 4.7. del regolamento provvisorio del Parco (Rep. PAFLEG n. 14 del 18/05/2018)**

Si comunica che è possibile presentare l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'anno 2026 alle visite guidate presso il Parco Sommerso di Baia nel rispetto del Regolamento Provvisorio dello stesso Parco (Rep. PAFLEG n. 14 del 18/05/2018), secondo le seguenti modalità:

**Presentazione della domanda**

La domanda andrà inviata tramite PEC all'indirizzo [pa-fleg@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-fleg@pec.cultura.gov.it) (e per conoscenza a [pa-fleg.baiasommersa@cultura.gov.it](mailto:pa-fleg.baiasommersa@cultura.gov.it)), precisando nell'oggetto quali delle seguenti attività si intende svolgere:

- Visite in immersione con autorespiratore;
- Visite in superficie - snorkeling;
- Visite in Canoa/kayak o natanti a vela;
- Visite in superficie con imbarcazioni attrezzate per la visione subacquea;
- Visite in superficie con videobarca.

L'istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31/03/2026, e corredata da:

- Per le persone fisiche: nome, cognome, residenza, copia di un documento d'identità e del codice fiscale; partita iva;
- Per le persone giuridiche: copia dello statuto; copia dell'atto costitutivo; iscrizione a camera di Commercio;
- Copia della dichiarazione di inizio attività presentata presso la locale Capitaneria di Porto;
- Autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del d.Lgs. 50/2016;
- Sottoscrizione di ciascuna pagina del Regolamento provvisorio del Parco (Rep. PAFLEG n. 14 del 18/05/2018), allegato alla presente.
- Copia dei documenti delle imbarcazioni e dei natanti utilizzati;
- Copia delle assicurazioni inerenti le imbarcazioni e delle eventuali ulteriori assicurazioni R.C. e/o diverse afferenti le attività da svolgere;

### Parco archeologico dei Campi Flegrei

- Elenco delle guide abilitate già abilitate dal Parco Archeologico impegnate nelle visite e relativi brevetti nonché certificazioni linguistiche;
- Copia del bonifico per il contributo di segreteria di € 150 per ogni tipologia di visita richiesta, eseguito con bonifico al seguente IBAN: IT47Y0306940103100000046027 presso Banca Intesa Sanpaolo intestato al PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - ABI Istituto Cassiere 03069 -Codice Ente Istituto Cassiere: 0003118;
- Denominazione, logo e sito internet o altri contatti web del soggetto da autorizzare.
- Check-list dei documenti presentati allegata alla presente interamente compilata

### Denominazione e riconoscimenti ufficiali del Parco

Con il Decreto Ministeriale n. 53 del 9 Febbraio 2024, il Ministero della Cultura, ha ridefinito i siti di competenza del Parco archeologico dei Campi Flegrei, modificando il DM 23 Dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”. Viene così unificata, in assonanza con il decreto del Ministero dell’Ambiente di affidamento in gestione n. 113 del 28 Maggio 2020, la denominazione di “Parco sommerso di Baia”. La denominazione di “Parco archeologico sommerso di Baia”, pur rimanendo nelle competenze del Ministero della Cultura, è da considerarsi dismessa e va dunque sostituita in tutte le comunicazione relative allo stesso Parco.


Inoltre, in base al riconoscimento come “best practice” ottenuta nel 2023 all’interno della Convenzione UNESCO 2001 per la protezione del Patrimonio Culturale subacqueo, la denominazione “Parco sommerso di Baia” potrà essere affiancata dal titolo “Best practice UNESCO - Underwater Cultural Heritage 2001 Convention”.

I loghi da associare al Parco e a questo riconoscimento sono i seguenti:



**Parco archeologico dei Campi Flegrei**

Va inoltre evidenziato come il logo “Area marina protetta - Parco sommerso di Baia” evidenziato più in basso, pur rimanendo nella disponibilità dell’Ente Gestore, è da considerare non più utilizzabile per la comunicazione del Parco stesso.



Tutti i soggetti autorizzati sono obbligati ad adeguare denominazione e loghi sui propri siti e la relativa comunicazione, anche via social, entro il termine del 15/04/2026.

**Modalità di esecuzione delle attività autorizzate dal Parco**

Si rammenta che le autorizzazioni confermate devono rispettare integralmente, per tutta la durata del servizio autorizzato, il Regolamento provvisorio del Parco (Rep. PAFLEG n. 14 del 18/05/2018).

Gli elenchi ai punti 5, 6 e 7 del Regolamento Provvisorio potranno essere integrati nel corso della stagione, con ulteriori nominativi, che andranno inviati al seguente indirizzo email: [pa-fleg.baiasommersa@cultura.gov.it](mailto:pa-fleg.baiasommersa@cultura.gov.it).

**Modalità operative visite guidate**

A seguito del ricevimento dell’autorizzazione, ogni soggetto verrà autorizzato all’accesso dell’applicazione relativa alle prenotazioni con un nuovo account e nuove password. Le visite dovranno essere prenotate attraverso la piattaforma informatica di registrazione, con comunicazione del numero delle persone che parteciperanno alla visita, con l’indicazione delle eventuali riduzioni applicate, nonché la trasmissione dei nominativi del personale incaricato dell’accompagnamento. Per effettuare le visite, i soggetti autorizzati dovranno preventivamente versare alla Tesoreria del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, all’IBAN specificato nel provvedimento di autorizzazione, una cifra pari alle quote dovute al Parco che presuntivamente matureranno durante le attività. Il sistema scalerà progressivamente le somme via via maturate per il Parco dalla cifra inizialmente versata, fino ad azzeramento degli accrediti. Per continuare nelle attività di visita, ogni operatore dovrà operare un nuovo versamento per il periodo successivo.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni riportate nelle presenti modalità operative delle visite guidate e nel Regolamento provvisorio del Parco sommerso (ad es. mancata applicazione delle riduzioni; personale incaricato dell’accompagnamento sprovvisto delle necessarie abilitazioni; comunicazione di un numero di visitatori inferiore ai reali partecipanti alla visita; mancato adeguamento dei loghi e delle denominazioni ufficiali del Parco; ecc...), il Parco archeologico dei Campi Flegrei disporrà la sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra tre e trenta giorni. Alla terza infrazione, il Parco disporrà la revoca dell’autorizzazione.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



**Parco archeologico dei Campi Flegrei**

A fini di tutela del patrimonio archeologico e naturale, Il Parco archeologico dei Campi Flegrei si riserva la possibilità di stabilire la durata di ciascuna visita, il numero massimo di visite che possono essere effettuate contestualmente e il numero massimo di visite che possono essere effettuate nella stessa giornata lavorativa, anche in considerazione delle differenti tipologie di servizi offerti.

**Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei**

Dott. Fabio Pagano